



Comune di Introbio
Provincia di Lecco

AREA: TECNICA

Determinazione del 07-02-2023

N. 5 Reg. del Servizio

N. 8 Reg. generale

**IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER
OGGETTO: ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL MUNICIPIO.
CODICE CIG: ZB639D8C1C**

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20/12/2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.06.2022, esecutiva, con cui si è provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 28/6/2022 di approvazione del Peg 2022/2024;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 6/2022 del 4/1/2022 che ha attribuito al sottoscritto la responsabilità dell'Area 5 - Tecnica;

visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, i quali disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 3744/2020 DEL 26/10/2020 recante "Determinazioni in merito all'iniziativa "Bando AXEL" di cui alla DGR n. 2898 del marzo 2020" relativo all'assegnazione contributi regionali a fondo perduto per l'installazione di sistemi d'accumulo agli impianti fotovoltaici";

visto il Decreto Regionale n. 15334 del 04/12/2020 – U. O. Direzione generale Enti Locali, Montagna e piccoli Comuni – avente ad oggetto "Approvazione del Bando AXEL – contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per enti locali";

dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 19.07.2022 si è provveduto all'approvazione del progetto di cui sopra, relativamente all' "LL.PP. n. 02/2021: installazione di impianto fotovoltaico con sistema di accumulo a servizio del municipio e della biblioteca comunale" in seguito a parere favorevole di autorizzazione paesaggistica;

richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 40/126 del 18.06.2021 avente a oggetto: "*LL.PP. 02/2021 'installazione di impianto fotovoltaico con sistema di accumulo a servizio del municipio e della biblioteca comunale' aggiudicazione dell'incarico professionale di redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza ed altri adempimenti connessi a favore dell'Ing. Spazzadeschi Mauro di Premana*";

richiamata la Determinazione del ST n. 71/178 del 28.07.2022 con la quale sono stati affidati i lavori di che trattasi alla Ditta NDR Impianti Snc, con sede in Arconate (MI), Via Beata Vergine n.55, c.f. e p.iva: 09459850963, la quale ha presentato un'offerta pari ad € 25.800,00 oltre oneri di sicurezza ed IVA ai sensi di legge;

richiamata altresì:

- il processo verbale di consegna e inizio lavori in data 13.09.2022;
- il processo verbale di fine lavori in data 26.09.2022;
- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 78/196 del 10.08.2022 con la quale si è proceduto all'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori corrispondente al finale e relativa contabilità nonché del certificato di regolare esecuzione.

inteso voler procedere con la messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico;

dato atto che per la messa in esercizio dell'impianto si rende necessario contrarre con Enel al fine dell'attivazione;

visto il preventivo di E-distribuzione con sede a Roma in via Ombrone 2, CF. 05779711000 di euro 100,00 oltre Iva al 22 %, per un totale complessivo di euro 122,00;

ravvisata quindi la necessità di impegnare a favore di E-distribuzione l'importo di € 122,00 comprensivo di Iva;

preso atto che in data 30 dicembre 2022, è stata emanata la Circolare n. 128 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali presso il Ministero dell'Interno relativa al "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali", con la quale è stata resa nota la circostanza per cui la Legge

29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, l'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del portarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023", con il conseguente corollario per cui la proroga del termine al 30 aprile 2023 modifica quindi quanto già determinato con Decreto ministeriale 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023;

richiamato l'art. 163, c. 5 del D. Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

considerato che la spesa di che trattasi verrà impegnata per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;

visto il D.Lgs. 50/2016, e in particolare:

- l'art. 36, c. 2, il quale prevede che "*fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta (...)*";

- l'art. 36, c. 6, ai sensi del quale "*per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni*";

- l'art. 37, c. 1, a mente del quale "*le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*";

visti altresì:

- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 26, c. 3, della L. 488/1999 e l'art. 1, c. 449, della L. 296/2006 in materia di acquisti centralizzati;
- l'art. 1, c. 1, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, il quale stabilisce che *"successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, c. 3 della L. 23/12/1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa."*;
- l'art. 23-ter del D.Lgs. 90/2014, come modificato dall'art. 1, c. 501, della L. 208/2015, il quale così recita: *"Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro."*;
- l'art. 1, c. 450, della L. 296/2006, il quale prevede che *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;
- l'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 52/2012, convertito con modificazioni dalla L. 94/2012, il quale ha modificato i commi 449 e 450 dell'art. 1 della L. 296/2006 che prevedono, per gli enti locali, la possibilità di ricorrere alle convenzioni quadro predisposte dal Ministero del Tesoro o da Consip S.p.A. nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali oppure di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti e, inoltre, che per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitaria, fermo restando quanto previsto per le convenzioni, essi sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, c. 1, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1, c. 130, della L. 145/2018, il quale prevede che: *"All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »"*;

visto, altresì, l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 rubricato "Fasi delle procedure di affidamento", a norma del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

atteso che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento) e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e che pertanto la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposito provvedimento indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

visto e applicato altresì l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in materia di determinazione a contrarre, in base al quale:

- il fine è quello di poter fruire dell'impianto fotovoltaico di nuova realizzazione installato presso il Municipio di Introbio;
- l'oggetto del contratto è l'attivazione e messa in esercizio dell'impianto stesso;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il costo è pari a € 122,00 (inclusa IVA 22%);
- i termini, le modalità e le condizioni dell'acquisto sono specificate nel Regolamento per l'affidamento di lavori, beni e servizi in economia;

dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L. 136/2010, della Circolare del Ministero dell'Interno n. 13001/118 del 9 settembre 2010, della circolare AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22.12.2010 e di quanto previsto dal DM 10.01.2019 il codice CIG è: ZB639D8C1C;

verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico e l'assenza di annotazioni riservate al casellario Anac;

visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il D. Lgs. 50/2016;

visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

visto il vigente Statuto Comunale;

viste le Leggi vigenti in materia;

tutto ciò premesso e considerato;

d e t e r m i n a

- 1) di richiamare, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, le motivazioni in fatto ed in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- 3) di assumere impegno di spesa, a favore della società E-distribuzione, con sede a Roma in via Ombrone 2, CF. 05779711000, come di seguito:

Importo €	Cap.	Mis.	Prog.	Tit.	MA
122,00	4250	10	05	1	103

- 4) di dare atto che gli importi impegnati risultano non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;
- 5) di dare atto che il codice cig risulta il seguente: ZB639D8C1C;
- 6) di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale del Comune di Introbio, al fine di renderlo accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi.

Introbio, 07-02-2023

Il responsabile dell'Area
ADRIANO STEFANO AIROLDI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005



Comune di Introbio

Provincia di Lecco

Determinazione n. 8 del 07-02-2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL MUNICIPIO. CODICE CIG: ZB639D8C1C

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Capitolo	Impegno	Importo (Anno corrente e succ.)	CIG/CUP
4250.0 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE DI MANUTENZIONE U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2023 . 84	122,00 0,00 0,00	ZB639D8C1C -

Eventuali note:

Introbio, li 16-02-2023

Il responsabile
DOTT.SSA MALUGANI ROSARIA MARIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005